



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CITTÀ DELL'OLIO**

La Carta dei Fondamenti e lo Statuto



CARTA DEI FONDAMENTI DELLE CITTÀ DELL'OLIO



- 1 La Città dell'Olio esprime l'origine dell'olio e come tale la qualità.
- 2 E' il luogo dell'ospitalità con consolidate tradizioni legate alla memoria storica del proprio territorio.
- 3 Tutela e promuove l'ambiente ed il paesaggio olivicolo.
- 4 Diffonde la storia e la cultura espresse dall'olivo e dall'olio.
- 5 Attiva, con la collaborazione dei produttori locali, il riconoscimento della denominazione d'origine per una valorizzazione dell'immagine e dei caratteri dell'olio doc sui mercati del mondo e per garantire il consumatore.
- 6 Incentiva lo studio, la ricerca e la sperimentazione per una valorizzazione delle varietà locali ed i caratteri degli oli.
- 7 Elabora, insieme con le altre città doc e le istituzioni aderenti, norme capaci di tutelare e valorizzare le aree ad alta vocazione olivicola e gli ambienti storici dell'olio.
- 8 Programma la diffusione dell'olivo e la produzione dell'olio in stretto rapporto alle dinamiche del mercato.
- 9 Promuove seminari, incontri e dibattiti sui risultati relativi alla ricerca ed alla sperimentazione in campo olivicolo, con particolare attenzione alla qualità ed al suo stretto rapporto con la buona salute.
- 10 Partecipa alle iniziative per una informazione ed educazione del consumatore ad una corretta alimentazione.





ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
CITTÀ DELL'OLIO

STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE, DURATA, SCOPI SOCIALI, MARCHIO.

ART 1

Costituzione sede e durata.

È costituita l'Associazione italiana dei Paesi e Città dell'olio e dell'olio extra vergine di oliva denominata "Città dell'Olio" e di seguito nominata Associazione. L'Associazione ha la propria sede legale in Monteriggioni e la sede amministrativa nella città ove è ubicata la direzione. L'Associazione può disporre di sedi e recapiti decentrati a livello regionale e provinciale e/o articolarsi in strutture a livello regionale.

L'Associazione ha durata illimitata. L'Assemblea dei Soci ne può determinare lo scioglimento.

ART 2

Finalità istituzionali.

L'Associazione non ha fini di lucro ed ha i seguenti scopi:

- operare, per la maggior tutela e conoscenza della qualità dell'olio extra vergine di oliva italiano con particolare riferimento alla DOP (denominazione di origine protetta) ed alla IGP (indicazione geografica protetta), e delle risorse ambientali, paesaggistiche, artistiche e storiche dei territori a particolare vocazione olivicola;
- creare le condizioni per l'esposizione permanente degli oli di pregio;
- coordinare e/o organizzare manifestazioni promozionali, tecnico e culturali sugli oli, realizzare opere divulgative, carte turistiche ed ogni altro sussidio didattico volto alla conoscenza dei territori olivicoli italiani;
- stimolare la diffusione della civiltà dell'olio, anche attraverso raccolte museografiche e mostre permanenti della storia dell'olio;

- promuovere manifestazioni collettive per favorire lo scambio di esperienze e la reciproca conoscenza tra produttori e visitatori dei Paesi e Città dell'olio extra vergine di oliva.
- L'Associazione può aderire ad Enti ed organizzazioni di carattere internazionale, nazionale, regionale e provinciale in armonia con i propri scopi statuari; può altresì assumere partecipazioni o promuovere la costituzione di istituti, società, associazioni od enti di qualsiasi natura giuridica purché non in contrasto con i propri scopi sociali. L'Associazione designa e nomina propri rappresentanti o delegati in enti, organi o commissioni nei quali la rappresentanza sia richiesta o ammessa. L'Associazione espleta ogni altro compito che dalle leggi o da deliberato dell'Assemblea dei Soci sia ad essa direttamente affidato.

ART 3

Marchio associativo.

L'Associazione adotta un proprio marchio e ne può consentire l'utilizzo ai Soci su loro richiesta previo controllo di legittimità dei singoli impieghi.

L'Associazione può autorizzare, previa richiesta scritta e motivata di un Socio, l'utilizzo del marchio anche a soggetti diversi alle condizioni e con le modalità previste dal regolamento d'uso del marchio.

L'Associazione si tutela contro gli usi non autorizzati e devianti del proprio marchio.

TITOLO II RAPPORTI ASSOCIATIVI, SANZIONI.

ART 4

Soci.

Possono aderire all'Associazione in qualità di Soci:

- i Comuni e tutti gli enti pubblici, anche in forma societaria, nonché i Gruppi di Azione Locale ai sensi della normativa europea, siti in territori nei quali si producono oli che documentino adeguata tradizione olivicola connessa a valori di carattere ambientale, storico, culturale e/o rientranti in una Denominazione di Origine;



- gli organismi di diritto pubblico che operino in territori con le caratteristiche sopra descritte, ai sensi dell'art. 3, n. 26 D.Lgs 163/2006 che, anche in forma societaria, siano;
- istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- dotati di personalità giuridica;
- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico.

ART 5

Acquisizione della qualifica di Socio.

Per acquisire la qualifica di Socio occorre trasmettere a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata il modulo di adesione reperibile presso la sede dell'Associazione o sul sito internet della stessa.

Sulla domanda di ammissione del socio, sottoscritta anche digitalmente dall'organo competente dell'Ente istante, delibera la Giunta entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda. Sia in caso di accoglimento che in caso di rigetto della stessa la deliberazione dovrà essere notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata all'Ente o al soggetto istante.

Contro la delibera della Giunta che respinge la domanda di ammissione è ammesso, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo precedente, ricorso da parte dell'istante al Consiglio Direttivo; quest'ultimo deciderà inappellabilmente entro 60 (sessanta) giorni, dandone comunicazione al ricorrente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata. Gli effetti dell'ammissione decorrono dal giorno successivo a quello in cui il socio riceve la raccomandata o il messaggio di posta elettronica certificata. L'adesione impegna il Socio a tutti gli effetti di legge e statuari.

I Soci sono tenuti a corrispondere all'Associazione entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno i contributi associativi nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea dei Soci. Unicamente i Soci in regola

con i contributi associativi potranno esercitare i diritti negli organi previsti dallo Statuto, nonché rappresentare l'Associazione. In caso di morosità l'Associazione, in persona del suo Presidente, previo parere favorevole della Giunta, potrà agire nei confronti dei Soci per il recupero del dovuto. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo il Socio presenti almeno tre mesi prima dell'anno sociale di scadenza le proprie dimissioni. Le dimissioni del socio dovranno pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata dal medesimo organo dell'Ente istante. Le dimissioni avranno effetto dal giorno successivo all'avvenuta ricezione della comunicazione da parte dell'Associazione. A fronte delle dimissioni del Socio il Presidente sarà autorizzato a comunicarle a qualsiasi organismo in cui il Socio sia stato eletto o designato in quanto Socio dell'Associazione e su segnalazione di quest'ultima. Ai soci è fatto divieto di appartenere ad altri organismi aventi finalità identiche o incompatibili con quelle perseguite dall'Associazione, salvo deroga espressamente deliberata dalla Giunta. La qualifica di Socio né la quota contributiva possono essere trasferiti.

ART 6

Perdita della qualità di Socio.

La qualità di Socio si perde:

- a) per lo scioglimento dell'Associazione deliberato dall'Assemblea;
- b) per dimissioni secondo i modi e nei termini di cui al precedente articolo 5, comma 6. Le dimissioni non esonerano il Socio dagli adempimenti finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dal precedente articolo 5;
- c) per esclusione, deliberata dalla Giunta, in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi dettati dai competenti organi dell'Associazione o per violazione delle norme del presente Statuto;
- d) in conseguenza della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- e) su delibera della Giunta per mancato pagamento dei contributi sociali per due anni.

I provvedimenti di cui alle lettere c), d), ed e) del primo comma dovranno essere comunicati agli interessati entro 30 giorni dalla delibera adottata dalla Giunta. Il Socio, raggiunto da provvedimento di esclusione di cui alla lettera c) del primo comma, ha facoltà di interporre ricorso





ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
CITTÀ DELL'OLIO

avverso il provvedimento al Collegio dei Probiviri di cui all'articolo 28, entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione. La perdita della qualifica di Socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale, nonché le inderogabili dimissioni da quegli organi e commissioni a cui appartenga o in cui sia stato nominato su segnalazione o nomina dell'Associazione.

ART 7

Sanzioni.

I gradi della sanzioni applicabili dalla Giunta per i casi di violazione statutaria, sono nell'ordine:

- a) la deplorazione scritta;
- b) la sospensione;
- c) l'esclusione.

La sanzione di cui alla lettera b) impedisce la partecipazione all'attività degli organi statutari.

TITOLO III COORDINAMENTO TERRITORIALE

ART 8

Coordinamento regionale.

Ai fini dell'attuazione degli scopi di cui all'articolo 2, il Consiglio Direttivo dell'Associazione può, nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività, istituire dei "Coordinamenti Regionali" nelle Regioni ove esistano almeno 10 (dieci) Soci, determinandone altresì funzioni e competenze.

I Coordinamenti Regionali rappresentano sul territorio di loro competenza l'Associazione Città dell'Olio e acquisiscono la funzione di coordinamento tra l'Associazione e i singoli Soci. Essi rappresentano e tutelano gli interessi dei Soci del territorio di loro competenza.

Le modalità di funzionamento dei Coordinamenti Regionali sono disciplinate con apposito regolamento

ART 9

Rapporti con l'Associazione.

I Coordinamenti Regionali nell'espletamento delle loro attività sul territorio di loro competenza e nei rapporti con Enti, Organismi e Autorità locali sono tenuti in ogni caso a informare preventivamente il Presidente dell'Associazione e concordare le direttive da seguire. Qualora il Consiglio Direttivo dell'Associazione accerti da parte di Coordinamenti Regionali gravi inosservanze delle norme statutarie, inefficienza o stati ricorrenti di inattività, potrà assumerne direttamente la conduzione e qualora lo reputi necessario, nominare un delegato di cui determinerà di volta in volta i poteri.

TITOLO IV ORGANI E STRUTTURE DELL'ASSOCIAZIONE

ART 10

Organi dell'Associazione.

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- la Giunta;
- il Presidente;
- l'Ufficio di Presidenza;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Direttore.

ART 11

Assemblea: composizione e voti.

L'assemblea dell'Associazione è composta da tutti i Soci, per il tramite del loro legale rappresentante o da persona allo scopo delegata per iscritto, che deve comunque rivestire, all'interno dell'Ente che rappresenta, la carica di consigliere, o di membro di giunta.

Ogni Socio ha diritto ad un voto. Ogni Socio può farsi rappresentare da altro socio appartenente allo stesso



territorio regionale del delegato, mediante delega scritta che verrà conservata agli atti sociali. Ciascun Socio non può rappresentare più di tre Soci.

ART 12

Assemblea: Presidente, Segretario e Scrutatori .

L'Assemblea nomina nel proprio seno il Presidente, tre o cinque Scrutatori ed il Segretario che può essere scelto anche tra persone estranee ai componenti dell'Assemblea. Nel caso in cui i due terzi degli aventi diritto al voto ne facciano richiesta almeno cinque giorni prima della riunione o, comunque, quando si tratti di modifiche dello Statuto o di scioglimento dell'Associazione, il Segretario dovrà essere un Notaio.

ART 13

Assemblea: convocazione.

Le riunioni dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, vengono convocate dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata, da spedire al Socio almeno 30 (trenta) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. In seduta ordinaria l'Assemblea è convocata due volte l'anno. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, del mese ed anno e dell'ora dell'adunanza, nonché le indicazioni relative alla seconda convocazione della riunione che deve essere fissata almeno un giorno dopo la prima convocazione. Se all'ordine del giorno vi è l'approvazione dei bilanci, la convocazione dovrà contenere altresì l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui gli stessi e i documenti a corredo possono essere consultati. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente dell'Associazione o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o su richiesta scritta di almeno 1/3 (un terzo) dei Soci che, in tal caso, devono presentare uno schema di ordine del giorno. Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci, il Presidente deve provvedervi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta. In mancanza la convocazione verrà effettuata entro i 10 giorni successivi, dal Presidente del Collegio dei Probiviri. In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata con lettera raccomandata, fonogramma, facsimile, telex o posta elettronica certificata con preavviso di almeno cinque giorni.

ART 14

Assemblea: validità, maggioranze.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione allorché siano presenti, fisicamente o per delega, i Soci che rappresentino la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. Sono valide in seconda convocazione allorché siano presenti almeno 1/6 (un sesto) dei Soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti. Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di Soci che rappresenti almeno i 3/5 (tre quinti) dei Soci aventi diritto al voto. Per lo scioglimento e liquidazione vale quanto previsto al successivo articolo 35. Il Presidente dell'Assemblea stabilirà di volta in volta le modalità delle votazioni, scrutinio segreto o scrutinio palese, salvo che 2/5 (due quinti) degli intervenuti richieda che si adotti un metodo diverso da quello stabilito dal Presidente, nel qual caso l'Assemblea delibererà circa il sistema di votazione. Alle elezioni delle cariche sociali si procede con votazione segreta, salva diversa indicazione della maggioranza dei voti espressi dall'Assemblea. In caso di parità di voto, si procede a ballottaggi sino al raggiungimento della maggioranza. Le delibere delle assemblee possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse davanti al Collegio dei Probiviri nel termine perentorio di giorni trenta dalla data dell'Assemblea. Il Collegio dei Probiviri deciderà con arbitrato irrituale inappellabile.

ART 15

Assemblea: competenze.

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- stabilisce gli indirizzi politici dell'Associazione;
- elegge ogni 5 (cinque) anni il Presidente dell'Associazione tra i componenti dell'Assemblea aventi diritto al voto;
- elegge ogni 5 (cinque) anni il Consiglio Direttivo e le altre cariche sociali di nomina assembleare previste dal presente Statuto;
- entro il 30 di giugno di ciascun anno approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente e la relazione sull'attività svolta dall'Associazione;





**ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
CITTÀ DELL'OLIO**

- approva annualmente entro il 30 novembre il bilancio preventivo e la misura dei contributi associativi per l'anno solare successivo, nonché le modalità di corresponsione;
- delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, nonché sulla eventuale applicazione di contribuzioni straordinarie.

L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:

- le modifiche al presente Statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione;
- la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione.

ART 16

Consiglio Direttivo: composizione.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto:

- dal Presidente dell'Associazione;
- da un rappresentante per ogni Regione;
- dai Coordinatori Regionali.

Il Presidente e i rappresentanti regionali sono eletti ogni 5 (cinque) anni dall'Assemblea, fra i soggetti persone fisiche rappresentanti gli Enti soci in seno all'Assemblea, e restano in carica anche dopo la cessazione del mandato, fino a che l'Assemblea non abbia provveduto alle nuove nomine. Gli stessi decadono dalla carica qualora venga meno il rapporto che li lega all'Ente rappresentato e, pertanto, venga meno il requisito necessario di legale rappresentante, ovvero di consiglieri o membri di giunta dell'Ente che rappresentano o delegati dal legale rappresentante dell'Ente stesso. Il consigliere decaduto sarà sostituito dal legale rappresentante dell'Ente o da persona da questi delegata nell'ambito dei Consiglieri e/o membri di Giunta dell'Ente stesso.

ART 17

Consiglio Direttivo: convocazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, almeno ogni 4 (quattro) mesi, e, comunque, ogni volta che lo ritenga necessario e tutte le volte che lo richiedano, per iscritto, almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti; in tal caso i richiedenti devono presentare uno schema di ordine del giorno. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei componenti, il Presidente deve provvedere alla convocazione

entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della richiesta; in mancanza vi provvederà entro i successivi 10 (dieci) giorni il Presidente del Collegio dei Probiviri. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, nonché l'ordine del giorno della riunione e le indicazioni relative alla seconda convocazione della riunione che deve essere fissata almeno un giorno dopo la prima.

La convocazione da inviarsi a mezzo lettera ordinaria, deve avvenire con preavviso di almeno 8 (otto) giorni. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche a mezzo telegrafo, fac-simile, telex, o posta elettronica con preavviso di almeno 3 (tre) giorni. Ciascun membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto; non sono ammesse deleghe. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

Le votazioni del Consiglio Direttivo sono di norma palesi, salvo che le richiedano segrete il Presidente oppure 1/3 (un terzo) dei presenti. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le decisioni del Consiglio Direttivo possono anche essere adottate, in alternativa al metodo collegiale, mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo per le decisioni concernenti i criteri di azione dell'Associazione, nonché la relazione politica e finanziaria, il bilancio consuntivo e quello preventivo, per le quali occorre necessariamente la delibera collegiale, nell'osservanza di quanto sopra pattuito. E' rimessa comunque alla valutazione discrezionale del Presidente la possibilità di convocare le riunioni con il metodo collegiale allorché il Presidente stesso lo reputi opportuno in considerazione degli argomenti da trattare. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei membri consenzienti;
- l'indicazione dei membri contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i membri, sia consenzienti che astenuti che contrari, con la precisazione che la mancata sottoscrizione equivale a voto contrario.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento



scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i membri i quali entro i dieci giorni successivi dovranno trasmettere all'Associazione apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei membri entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica certificata.

ART 18

Consiglio Direttivo: funzioni.

Il Consiglio Direttivo, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea:

- detta i criteri d'azione dell'Associazione;
- nomina tra i propri componenti 5 (cinque) Vice Presidenti di cui uno Vicario che sostituisca il Presidente in caso di sua assenza o impedimento; nomina inoltre, fra i Vice Presidenti, il Tesoriere;
- elegge tra i propri componenti i membri di giunta di cui al comma 1 dell'articolo 20;
- predispone annualmente, entro il 30 maggio, la relazione politica e finanziaria, nonché il bilancio consuntivo ed entro il 31 ottobre il bilancio preventivo;
- stabilisce la misura dei contributi dovuti dai Soci, le modalità e i termini di riscossione;
- approva e modifica i regolamenti interni;
- delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione, ed ha la facoltà di chiedere la convocazione dell'Assemblea;
- delibera inappellabilmente, su relazione del Presidente, la decadenza dalle cariche sociali dei membri degli Organi Statutari per le cause previste nel presente Statuto;
- delibera sulla costituzione, accorpamento o scioglimento dei Coordinamenti Regionali di cui all'articolo 8;

- delibera, su proposta del Presidente, sull'attribuzione della qualifica di Presidente Onorario a persona che abbia contribuito con la propria esperienza ed attività alla crescita dell'Associazione. La delibera di nomina deve riportare il visto formale della unanimità dei consiglieri. Il Presidente Onorario partecipa di diritto a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive ma senza diritto di voto.

ART 19

Consiglio Direttivo: commissioni consiliari, comitati tecnici.

Per la migliore trattazione dei problemi sottoposti alle decisioni degli Organi Collegiali, il Consiglio Direttivo potrà costituire nel proprio seno delle Commissioni Consiliari o dei Comitati Tecnici con funzioni consultive ed eventualmente integrati da esperti. La composizione, i compiti e le attività delle Commissioni e dei Comitati di cui al comma precedente, saranno di volta in volta definiti e disciplinati da appositi regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo.

ART 20

Giunta: composizione.

La Giunta dell'Associazione è composta da 9 (nove) a 11 (undici) membri che durano in carica 5 (cinque) anni. Ne fanno parte di diritto:

- il Presidente dell'Associazione;
- i 5 (cinque) Vice Presidenti.

Ne fanno parte per elezione da 3 (tre) a 5 (cinque) consiglieri eletti dal Consiglio Direttivo.

ART 21

Giunta: funzioni.

La Giunta:

- adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, riferendone alla prima adunanza dello stesso, per la loro ratifica;
- provvede all'amministrazione dell'Associazione, tranne per ciò che dallo Statuto è demandato al Consiglio Direttivo;





**ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
CITTÀ DELL'OLIO**

- delibera sull'ammissione dei Soci e ne dichiara la decadenza;
- provvede alle designazioni ed alle nomine dei rappresentanti dell'Associazione, in consessi, enti, commissioni o società e comunque ove sia richiesta la rappresentanza dell'Associazione;
- fissa la percentuale della quota devoluta ai Coordinamenti Regionali per attività coordinate con la Giunta stessa e comunque compatibili con lo Statuto dell'Associazione, sulla base del montante delle quote associative riscosse dai Soci di competenza di ogni singolo Coordinamento Regionale. La Giunta stabilisce altresì le modalità di rendicontazione delle somme a tal fine devolute;
- su proposta dell'Ufficio di Presidenza nomina il Direttore;
- su proposta del Direttore assume o licenzia il personale dipendente.

ART 22

Giunta: convocazione.

La Giunta, mediante avviso, da inviare con lettera ordinaria, mezzo mail o fax contenente l'indicazione del luogo, del giorno, mese ed anno e dell'ora, nonché l'ordine del giorno della riunione, è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario e comunque almeno una volta ogni 2 (due) mesi, con preavviso di almeno 8 (otto) giorni. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche a mezzo telegrafo, fac-simile, e posta elettronica con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni. In ogni caso la presenza totalitaria alle riunioni sana eventuali vizi di convocazione. Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza dei votanti e sono valide se sono adottate con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Non sono ammesse deleghe. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta. Le votazioni della Giunta sono di norma palesi, salvo che le richiedano segrete il Presidente oppure il 50% (cinquanta per cento) dei componenti la Giunta stessa. Il Presidente potrà, a propria discrezione, rimettere le decisioni avvalendosi della consultazione scritta, ovvero del consenso espresso per iscritto, secondo le modalità previste per le riunioni del Consiglio Direttivo.

ART 23

Ufficio di Presidenza: funzioni.

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente dell'Associazione e dai 5 (cinque) Vicepresidenti ed è organo di consultazione del Presidente. A tal fine:

- esprime il nominativo da sottoporre alla Giunta a ruolo di Direttore dell'Associazione;
- conferisce incarichi professionali occasionali deliberando su contratti e fissandone i contenuti e compensi.

Esso potrà assumere quelle funzioni e quei poteri che di volta in volta gli verranno affidati dagli organi statutari. La durata della carica è di 5 (cinque) anni. La segreteria delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza è svolta, di norma, dal Direttore.

ART 24

Il Presidente.

Il Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e statutario; ha poteri di firma che può delegare. Il Presidente:

- dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta e adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;
- presiede le riunioni di Consiglio Direttivo e di Giunta;
- ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;
- può compiere tutti gli atti, non demandati dallo Statuto ad altri Organi, che si rendessero necessari nell'interesse dell'Associazione;
- vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
- redige la relazione politica da presentare al Consiglio ed all'Assemblea;
- può sostituirsi alla Giunta ed al Consiglio nei casi di urgenza riferendo i provvedimenti assunti alla prima adunanza successiva per la loro ratifica;
- può affidare particolari incarichi operativi a membri di Giunta o comunque a Soci dell'Associazione, definendone gli ambiti e le competenze ed ha la facoltà, in qualsiasi momento, di revocare totalmente o parzialmente o di modificare gli incarichi stessi.



In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vice Presidente Vicario ne assume le funzioni quale Presidente Interinale e convoca, entro sessanta giorni dalla vacanza, l'Assemblea che provvede, con le modalità di cui al presente Statuto, all'elezione del nuovo Presidente. Il nuovo eletto durerà in carica sino alla naturale scadenza del mandato in corso.

ART 25

I Vice Presidenti.

Il Presidente viene coadiuvato da 5 (cinque) Vice Presidenti e, in caso di assenza od impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente Vicario. I Vice Presidenti durano in carica 5 (cinque) anni.

ART 26

Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 5 (cinque) membri, 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall'Assemblea anche tra non Soci. In occasione della prima riunione del Collegio i membri effettivi provvedono a scegliere tra loro il Presidente. In caso di mancanza di un membro effettivo del Collegio, subentra il membro supplente più anziano in età. Ove si renda vacante la carica di Presidente, il Collegio provvede alla nuova elezione in occasione della riunione immediatamente successiva. Il nuovo eletto rimane in carica sino alla naturale scadenza del mandato in corso. Il Collegio viene convocato dal Presidente del Collegio stesso ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno quattro volte per ogni anno, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, del mese, dell'anno, dell'ora e del luogo della riunione. La convocazione della prima riunione del Collegio, successiva alla propria elezione o nel caso di vacanza del Presidente del Collegio stesso, viene convocata dal Presidente dell'Associazione. La convocazione, da inviare a mezzo lettera raccomandata, o attraverso posta elettronica certificata deve avere un preavviso di almeno otto giorni.

ART 27

Revisori dei Conti: funzioni.

E' compito del Collegio dei Revisori dei Conti:

- vigilare e controllare la gestione amministrativa dell'Associazione;
- redigere la relazione sul conto consuntivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno 4 (quattro) volte all'anno e assiste alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

ART 28

Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti eletti dall'Assemblea tra i Soci in concomitanza delle altre cariche sociali; durano in carica 5 (cinque) anni e non possono ricoprire l'incarico per più di 2 (due) mandati consecutivamente. La carica di Probiviro è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno il Presidente che dovrà essere scelto tra i membri effettivi. Il Collegio pronuncia pareri e giudica inappellabilmente, quale amichevole compositore, su tutte le questioni che non siano riservate agli altri organi dell'Associazione, anche in relazione all'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni. In particolare, il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un parere, inappellabile e vincolante per i Soci e per l'Associazione, su ogni controversia tra i Soci o tra gli stessi e l'Associazione che ad esso venga deferita dal Presidente dell'Associazione o dalle parti tra cui la controversia è insorta. In questi casi la pronuncia assume il valore di lodo arbitrale irrituale. Il Collegio decide altresì con arbitrato irrituale non appellabile sulle impugnazioni delle delibere assembleari. Sede dell'arbitrato è la sede dell'Associazione "Città dell'Olio"



**ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
CITTÀ DELL'OLIO**

ART 29

Cariche sociali.

Le cariche sociali hanno la durata di 5 (cinque) anni salvo dimissioni o decadenza verificatasi per l'assenza del titolare da 3 (tre) sedute consecutive senza giustificato motivo o per gli altri motivi previsti dal presente Statuto; la decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente Statuto. In caso di vacanza della carica relativa a un membro di diritto del Consiglio Direttivo, provvederà alla sostituzione pro-tempore l'organo statutario cui competeva la nomina; negli altri casi subentrerà il primo dei non eletti e, in mancanza, il Consiglio Direttivo provvederà alla cooptazione. In caso di vacanza della carica relativa ad un membro della Giunta, provvederà alla sostituzione il Consiglio Direttivo. Le cariche sociali di norma non sono retribuite. L'Assemblea potrà deliberare eventuali compensi a favore dei soggetti titolari di cariche sociali, in relazione all'attività svolta.

ART 30

Il Direttore.

Il Direttore dell'Associazione viene nominato dalla Giunta sentito il parere dell'Ufficio di Presidenza. Il Direttore è a capo del personale ed è responsabile dell'attività organizzativa, del funzionamento degli uffici e dell'archivio. Coadiuvato dal Presidente e gli Organi collegiali nell'espletamento dei ruoli assegnati; partecipa alle riunioni degli organi stessi assumendo il ruolo di Segretario con funzioni consultive e coordina i lavori delle Commissioni e dei Comitati costituiti dagli Organi statutari.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE - AMMINISTRAZIONE - BILANCI

ART 31

Patrimonio sociale.

Il patrimonio sociale è formato:

- dai beni e valori acquisiti dall'Associazione o da essa venuti in proprietà a qualsiasi legittimo titolo;
- dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi

titolo fino a che non siano erogate.

I proventi dell'Associazione sono formati da:

- contributi ordinari;
- contributi straordinari;
- contributi integrativi;
- oblazioni volontarie;
- proventi vari, nonché ogni altra entrata deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione non può in nessun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione medesima, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART 32

Esercizio sociale.

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART 33

Bilancio preventivo.

Il bilancio preventivo deve indicare in entrata i contributi dovuti dai Soci e le altre eventuali forme di finanziamento. In uscita deve indicare gli impegni competenti all'esercizio, divisi per voci.

ART 34

Bilancio consuntivo.

Il bilancio consuntivo si compone del bilancio patrimoniale e del rendiconto economico. Questo ultimo deve essere redatto in corrispondenza delle voci del preventivo. Le scritture contabili devono permettere di verificare sempre la corrispondenza tra preventivo e consuntivo.

ART
35

Scioglimento e liquidazione.

Lo scioglimento dell' Associazione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria, costituita da almeno i 4/5 (quattro quinti) dei Soci e con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei

votanti. La stessa Assemblea, con le medesime maggioranze, provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e dettando le modalità di liquidazione. L'eventuale patrimonio residuo, a seguito della liquidazione, dovrà essere devoluto ad altra Associazione con analoga finalità ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge n. 662/1996, è fatta salva qualsiasi altra destinazione imposta dalla legge.

Approvato in sede di Assemblea Straordinaria – Monteriggioni (SI) 29 novembre 2014

